

Sul sito. Veridicità «certificata» da soggetti qualificati

L'informazione è «oro colato»

I dati inseriti nel Registro delle imprese hanno un valore giuridico particolarmente qualificato, rispetto all'universo di dati che è possibile estrarre tramite qualsiasi motore di ricerca o servizi di directory (elenchi telefonici online eccetera). Chi opera sul mercato non ha difficoltà - nell'era di internet - a trovare dati sulle imprese. Assai più delicato e non ancora adeguatamente percepito dal "navigatore" è capire se quei dati sono ancora aggiornati e soprattutto se sono affidabili, sicuri e garantiti.

Il registro delle imprese - ormai completamente informatizzato da oltre un decennio - nasce come strumento di tutela per gli imprenditori (che attraverso il meccanismo della cosiddetta «pubblicità dichiarativa», ex articolo 2193 del Codice civile, potevano "opporre" ai terzi qualsiasi modifica della propria impresa con la semplice iscrizione nel registro senza preoccuparsi dell'effettiva conoscenza della variazioni da parte dei terzi che avevano pertanto l'onere di consultare il registro) e si è trasformato sempre più in strumento informativo per tutti gli operatori del mercato (imprese, consumato-

ri, professionisti, enti pubblici eccetera).

Il valore aggiunto del Registro delle imprese completamente accessibile online a chiunque, assicurato dal nuovo portale www.registroimprese.it, è dato proprio dalla garanzia dei dati inseriti che sono oggetto di controllo da parte di soggetti qualificati (ad esempio il notaio che controlla la compatibilità dei dati societari con l'ordinamento giuridico, con la funzione - prima svolta dai Tribunali - di omologazione degli atti costitutivi e modificativi delle società di capitali) a cui segue il controllo di un pubblico ufficio (l'ufficio del registro delle imprese presso le Camere di commercio retto da un conservatore) che si fa carico di verificare i dati e gli atti in ingresso (input) nel registro.

La migliore fruibilità e accessibilità on line dei dati del registro avrà l'effetto di garantire un maggiore controllo sulla qualità e sulla veridicità dei dati stessi da parte di tutti gli operatori (che potranno segnalare all'ufficio eventuali difformità rispetto alla situazione "reale").

Il sistema del Codice civile

(articoli 2190-2191) prevede l'intervento di un magistrato (giudice del registro) per ordinare l'iscrizione o la cancellazione d'ufficio in caso di omissione da parte dell'imprenditore (che peraltro è soggetto a sanzioni amministrative). Inoltre norme recenti (Dpr 247/04 e nuovo articolo 2490 del Codice civile) garantiscono la "puli-

CONTRO L'OVERLOAD

Per tutti gli operatori del mercato è di importanza fondamentale disporre di indicazioni garantite e aggiornate

zia" - tramite un sistema di cancellazione d'ufficio - del registro delle imprese nel caso di imprese non più operative che abbiano trascurato l'aggiornamento del registro. Questa è un'ulteriore garanzia rispetto ai dati reperibili sul web, spesso stratificati e non aggiornati - nel tipico caos da overload informativo di internet - in cui non vi è alcuna garanzia non solo di veridicità dei dati ma anche dell'aggiornamento degli stessi.